

Deliberazione 20 ottobre 2011 - ARG/elt 142/11

Determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in adempimento alle disposizioni di cui al comma 65.bis.3, della deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e proroga di termini previsti dalla medesima deliberazione, in materia di impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 ottobre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, di recepimento della direttiva comunitaria 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 agosto 2010 (di seguito: Decreto 2 agosto 2010);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2009, ARG/elt n. 52/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 52/09);
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, ARG/elt n. 162/09;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 247/10);
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2010, ARG/elt n. 162/10;
- la comunicazione di Terna del 29 luglio 2011, prot. Autorità n. 20549 del 01 agosto 2011 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2011);
- la comunicazione di Terna del 5 ottobre 2011, prot. Autorità n. 25393 del 5 ottobre 2011 (di seguito: prima comunicazione 5 ottobre 2011);
- la comunicazione di Terna del 5 ottobre 2011, prot. Autorità n. 25647 del 06 ottobre 2011 (di seguito: seconda comunicazione 5 ottobre 2011);

- la comunicazione di Terna del 6 ottobre 2011, prot. Autorità n. 25727 del 07 ottobre 2011(di seguito: comunicazione 6 ottobre 2011);
- la comunicazione di Terna del 20 ottobre 2011, prot. Autorità n. 26934 del 20 ottobre 2011 (di seguito: comunicazione 20 ottobre 2011).

Considerato che:

- il comma 63.4 della deliberazione n. 111/06 prevede che, entro il 30 settembre di ciascun anno, Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi essenziali di impianti di produzione nella disponibilità del medesimo utente;
- gli articoli 63, 64 e 65 della deliberazione n. 111/06 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; e che l'articolo 65.bis della deliberazione n. 111/06 definisce, invece, le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative;
- ai sensi del comma 65.bis.3 della deliberazione n. 111/06, l'Autorità deve determinare i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, da:
 - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2 della medesima deliberazione;
 - la quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1 della medesima deliberazione;
 - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2 della medesima deliberazione, incluse le eventuali indicizzazioni;
 - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2 della medesima deliberazione;
- ai sensi del comma 64.4 della deliberazione n. 111/06, i vincoli ed i criteri previsti dalla disciplina tipica cui l'utente del dispacciamento deve attenersi, con riferimento agli impianti di produzione essenziali, nel presentare le sue offerte nel mercato per i servizi di dispacciamento, possono essere definiti da Terna anche tenendo conto degli esiti dei mercati dell'energia;
- i vincoli ed i criteri cui l'utente del dispacciamento deve attenersi nel presentare le sue offerte nel mercato per i servizi di dispacciamento, qualora opti per le discipline alternative, non dipendono dagli esiti dei mercati dell'energia, con riferimento alla capacità produttiva disponibile in esito a detti mercati;
- qualora un utente del dispacciamento opti per una delle discipline alternative, si rende pertanto necessario, al fine di dimensionare adeguatamente, rispetto all'essenzialità dello stesso, la quantità dell'impegno che detto utente deve assumere, formulare un'ipotesi circa la programmazione attesa nell'anno solare successivo degli impianti di produzione nella disponibilità del medesimo utente in esito ai mercati dell'energia;
- le quantità dell'impegno in energia, di cui al comma 65.bis.1, lettera b), punto i), della deliberazione n. 111/06, possano essere determinate assumendo una

valorizzazione implicita delle risorse messe a disposizione di Terna ai sensi del comma 65.bis.1, lettera a), della deliberazione n. 111/06 come pari al valore medio delle risorse approvvisionate da Terna nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento;

- con la comunicazione 29 luglio 2011, successivamente integrata e aggiornata con la seconda comunicazione 5 ottobre 2011 e con le comunicazioni 6 e 20 ottobre 2011, Terna ha fornito all'Autorità gli elementi necessari per le determinazioni di cui al comma 65.bis.3 della deliberazione n. 111/06; e che, con riferimento alle quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2 della medesima deliberazione, tali elementi consentono di determinare dette quantità tenendo anche in considerazione, sulla base di ragionevoli ipotesi, la programmazione attesa degli impianti di produzione nella disponibilità dell'utente del dispacciamento in esito ai mercati dell'energia;
- sulla base degli elementi di cui alle comunicazioni di Terna richiamate nella sezione "Visti" del presente provvedimento, gli utenti del dispacciamento cui inviare la comunicazione di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.3, della deliberazione n. 111/06 sono:
 - a. ACEA ENERGIA HOLDING S.P.A.;
 - b. EDIPOWER S.P.A.;
 - c. EDISON TRADING S.P.A.;
 - d. ENEL PRODUZIONE S.P.A.;
 - e. E.ON ENERGY TRADING SE;
 - f. ERG S.P.A.;
 - g. IDROENERGIA S.C.R.L.;
 - h. TIRRENO POWER S.P.A.

Considerato inoltre che:

- gli impianti termoelettrici turbogas a ciclo aperto (di seguito: impianti turbogas) sono impianti tipicamente caratterizzati dai costi variabili più elevati e che tali costi costituiscono, quindi, i prezzi massimi che dovrebbero caratterizzare equilibri concorrenziali, salvo i periodi di inadeguatezza di capacità produttiva; e che la frequenza di detti periodi dovrebbe, in equilibrio, essere pari a quanto necessario al recupero dei costi fissi che caratterizzano i predetti impianti turbogas tramite la rendita inframarginale fra VENN – il prezzo massimo da riconoscere proprio nei periodi di inadeguatezza di capacità produttiva – e il costo variabile dei medesimi impianti;
- un impianto di produzione che riceva prezzi non superiori al costo variabile che caratterizza un impianto turbogas ed un corrispettivo per la capacità produttiva pari ai costi fissi del medesimo impianto turbogas dovrebbe essere in grado di ottenere un'adeguata remunerazione del capitale investito salvo che, anche in ragione della consistenza complessiva e della composizione tecnologica del parco elettrico, detto investimento sia stato non ottimo e, quindi, caratterizzato da costi non recuperabili se non attraverso l'esercizio dell'eventuale potere di mercato di cui disponga l'operatore;

- pertanto, laddove il corrispettivo ed il prezzo massimo a salire, di cui al comma 65.bis.3 della deliberazione n. 111/06, fossero definiti in funzione dei costi che caratterizzano un impianto turbogas, ne conseguirebbe normalmente una remunerazione quantomeno adeguata;
- la disciplina tipica consente, comunque, all'utente del dispacciamento di accedere, qualora ne abbia titolo, alla reintegrazione dei costi prevista dalla disciplina tipica ai commi 63.11, 63.12 e 63.13 della deliberazione n. 111/06, qualora il medesimo utente lo ritenga conveniente; ossia nei casi in cui lo stesso ritenga che, anche in relazione ai margini attesi nelle ore in cui l'impianto non è ritenuto essenziale alla sicurezza del sistema, i margini complessivamente ottenibili dal medesimo impianto non siano sufficienti a remunerarne adeguatamente i costi fissi; e che ciò implica che la disciplina tipica consente di ottenere un'adeguata remunerazione dell'investimento anche nei casi in cui detto investimento sarebbe non recuperabile se l'operatore non potesse esercitare il potere di mercato derivante dall'essenzialità dell'impianto stesso per la sicurezza del sistema;
- il prezzo minimo a scendere che l'utente del dispacciamento deve riconoscere a Terna, qualora venga richiesto di ridurre il proprio programma di produzione, nei limiti delle quantità di impegno a scendere e di cui al comma 65.bis.3 della deliberazione n. 111/06, debba essere determinato così da evitare di produrre un'ingiustificata penalizzazione per l'utente del dispacciamento;
- per quanto sopra, detto prezzo minimo dovrebbe essere determinato, oltre che con riferimento ai costi variabili evitati per un impianto turbogas in caso di riduzione di programma, anche al netto di un valore a copertura dei rischi impliciti nella riduzione del programma richiesto; e che ciò consente di evitare che l'utente del dispacciamento sia chiamato a pagare a Terna più di quanto ottenibile nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) a fronte del programma oggetto di riduzione.

Considerato infine che:

- la realizzazione di nuova capacità produttiva contribuisce ad un'offerta più concorrenziale, oltre che ad aumentare la sicurezza del sistema; e che, per quanto sopra, impianti di nuova realizzazione non dovrebbero essere assoggettati alla disciplina degli impianti essenziali e di cui alla deliberazione ARG/elt n. 52/09, salvo casi eccezionali in cui la realizzazione di detta nuova capacità avvenga in sostituzione di altra capacità produttiva del medesimo soggetto e siano presenti rilevanti barriere all'ingresso nella realizzazione di nuova capacità produttiva di terzi; o, comunque, qualora la realizzazione di detta nuova capacità costituisca impedimento alla concreta volontà di terzi di realizzare a loro volta nuova capacità produttiva;
- con deliberazione ARG/elt n. 247/10, l'impianto San Filippo del Mela 150 kV, su richiesta di EDIPOWER S.P.A., e l'impianto Trapani Turbogas, su richiesta di E.ON ENERGY TRADING S.P.A (oggi E.ON ENERGY TRADING SE), sono stati ammessi dall'Autorità al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include anche l'anno 2012.

Ritenuto opportuno:

- determinare, per ciascun utente del dispacciamento, le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2 della deliberazione n. 111/06 sulla base delle informazioni di cui alle comunicazioni di Terna richiamate nella sezione “Visti” del presente provvedimento, ivi inclusa la programmazione attesa, sulla base di ragionevoli ipotesi, degli impianti di produzione nella disponibilità dell’utente del dispacciamento in esito ai mercati dell’energia;
- determinare il prezzo massimo a salire, di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2 della deliberazione n. 111/06, in funzione del costo variabile standard di un impianto turbogas determinato secondo i medesimi criteri utilizzati per l’anno 2011, mantenendo anche per l’anno 2012 il valore della componente “Altri costi e rischi di gestione” incrementato rispetto al valore della medesima per l’anno 2010, onde tenere conto della quota parte dei maggiori costi causati dall’incertezza e dall’eventuale riduzione dei limiti massimi di ore di funzionamento annuo degli impianti turbogas non già coperta nel valore di tale componente vigente nell’anno 2010;
- determinare il prezzo minimo a scendere, di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2 della deliberazione n. 111/06, come pari al minor valore tra:
 - il costo variabile standard di un impianto turbogas al netto di un valore a copertura dei rischi impliciti nella riduzione del programma;
 - il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel MGP al netto di un valore a copertura dei rischi impliciti nella riduzione del programma;
- tenere conto, nella determinazione del corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2 della deliberazione n. 111/06, del valore assunto, qualora superiore ad 1 (uno), dal rapporto tra le ore di impegno richiesto ed il numero massimo di ore in cui un impianto turbogas può effettivamente funzionare nel corso dell’anno, anche in relazione alle esigenze di manutenzione ordinaria ed ai normali tassi di accidentalità;
- determinare il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2 della deliberazione n. 111/06 in funzione del costo fisso di un impianto turbogas;
- determinare comunque, per quanto nei considerati, i corrispettivi di cui ai precedenti alinea con riferimento alla struttura di costo che caratterizza gli impianti turbogas esistenti;
- nell’ipotesi di impianti di produzione alimentati da combustibili fossili e oggetto di convenzioni CIP 6 risolte anticipatamente ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto 2 agosto 2010, escludere la cumulabilità del corrispettivo per la disponibilità di capacità di cui all’art. 1, comma 3, del medesimo decreto, con il corrispettivo di cui al comma 65.bis.2, lettera b), in quanto, avendo i due analoghe finalità, ciò determinerebbe una forma di doppia remunerazione delle quantità di potenza impegnata;
- determinare le quantità di copertura in energia afferente all’impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1 della medesima deliberazione, come pari al valore assunto dal prodotto tra:

- il totale atteso per il 2012 dell'energia assoggettata al corrispettivo a copertura del costo medio sostenuto da Terna per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento di cui all'art. 44, comma 44.3;
 - il valore assunto dal rapporto tra la somma dei valori assoluti delle quantità di energia corrispondenti all'impegno assunto dall'utente del dispacciamento e la somma dei valori assoluti delle quantità di energia corrispondenti al fabbisogno di servizi di dispacciamento atteso da Terna per il 2012.
- consentire comunque a ciascun utente del dispacciamento oggetto del presente provvedimento di proporre all'Autorità strutture alternative di corrispettivi rispetto a quelli di cui ai precedenti alinea;
 - che, comunque, al fine di consentire all'Autorità di valutare l'opportunità di accogliere dette proposte, queste siano accompagnate da analisi che diano evidenza del maggior beneficio che tali diverse strutture porterebbero in termini di riduzione della spesa complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento;
 - predisporre per ciascun utente del dispacciamento un apposito allegato al presente provvedimento nel quale siano evidenziate le quantità e i prezzi di cui ai precedenti alinea, nonché gli impianti cui si riferiscono;
 - limitatamente all'anno in corso, prorogare alcuni termini fissati dalla vigente disciplina degli impianti essenziali, al fine di tenere conto del fatto che talune attività sinora svolte in applicazione della disciplina medesima si sono protratte oltre le scadenze originariamente previste

DELIBERA

1. di determinare i valori assunti, con riferimento all'anno solare 2012, dalle quantità e dai corrispettivi oggetto delle comunicazioni di cui al comma 65.bis.3 della deliberazione n. 111/06 sulla base di quanto nei considerati e come quantificato negli *Allegati A* ed *A1*, *B* e *B1*, *C* e *C1*, *D* e *D1*, *E* ed *E1*, *F* e *F1*, *G* e *G1*, *H* e *H1* al presente provvedimento riferiti rispettivamente alle società ACEA ENERGIA HOLDING S.P.A., EDIPOWER S.P.A., EDISON TRADING S.P.A., ENEL PRODUZIONE S.P.A., E.ON ENERGY TRADING SE, ERG S.P.A., IDROENERGIA S.C.R.L., TIRRENO POWER S.P.A.;
2. di trasmettere *gli Allegati A* ed *A1* al presente provvedimento ad ACEA ENERGIA HOLDING S.P.A., *gli Allegati B* e *B1* a EDIPOWER S.P.A., *gli Allegati C* e *C1* a EDISON TRADING S.P.A., *gli Allegati D* e *D1* a ENEL PRODUZIONE S.P.A., *gli Allegati E* ed *E1* a E.ON ENERGY TRADING SE., *gli Allegati F* e *F1* a ERG S.P.A., *gli Allegati G* e *G1* a IDROENERGIA S.C.R.L. e *gli Allegati H* e *H1* a TIRRENO POWER S.P.A.;
3. di prevedere che ciascuna delle società, di cui al precedente punto 2, possa presentare all'Autorità, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 63, comma 63.5 della deliberazione n. 111/06, una proposta di strutture di corrispettivi alternative rispetto a quelle contenute nell'allegato alla stessa riferito, accompagnata da analisi che diano evidenza del maggior beneficio che tali diverse strutture porterebbero in termini di riduzione della spesa complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento da parte di Terna;

4. di trasmettere gli Allegati A, AI, B, BI, C, CI, D, DI, E, EI, F, FI, G, GI, H, HI, di cui al presente provvedimento, a Terna, per le finalità di cui al comma 65.bis.5 della deliberazione n. 111/06;
5. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione degli Allegati A, AI, B, BI, C, CI, D, DI, E, EI, F, FI, G, GI, H, ed HI, sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it);
6. di modificare e integrare la deliberazione n. 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - dopo il comma 77.7 è aggiunto il seguente comma: “
77.8 Nell’anno 2011:
 - a) il termine di cui al comma 64.30 è prorogato al 31 ottobre;
 - b) il termine per la presentazione dell’istanza di cui al comma 65.3.7 è prorogato al 31 ottobre;
 - c) il termine di cui al comma 63.5 è prorogato al 2 novembre;
 - d) i termini per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui ai commi 64.31 e 65.3.8 sono prorogati al 7 novembre;
 - e) il termine di cui al comma 63.1 è prorogato al 12 novembre;
 - f) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all’Autorità dell’eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell’istanza medesima a Terna è fissato al 2 dicembre; Terna esprime all’Autorità il parere di cui al citato comma entro il 7 dicembre; l’eventuale provvedimento di diniego di cui allo stesso comma è comunicato all’utente del dispacciamento entro il 30 dicembre.”

20 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni